**Cassa di Previdenza Aziendale per il**

**Personale del Monte dei Paschi di Siena**

Iscritta all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1127

# Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse

Documento approvato il 25/01/2023

## Indice

1. Premessa e riferimenti normativi ..... 3
2. Descrizione della struttura della Cassa ..... 4
3. Conflitti degli Amministratori ..... 4
4. Operazioni con Parti Correlate ..... 5
4.1. Operazioni di Maggiore Rilevanza ..... 5
4.2 Operazioni di Minore Rilevanza ..... 6
5. Scelta dei Fornitori / Scelta delle Controparti ..... 6
6. Conflitti dell'attività di Gestione Finanziaria ..... 7
6.1 Gestione indiretta ..... 7
6.2 Gestione diretta ..... 7
6.3 Esercizio dei diritti di voto ..... 8
6.4 Scelta delle controparti contrattuali ..... 8
7. Incompatibilità ..... 9
7.1 Amministratori, Sindaci, Direttore Generale ..... 9
7.2 Gestore e Depositario ..... 9
8. Entrata in vigore ..... 9
9. Modifiche apportate nell'ultimo triennio ..... 10
Allegato 1. Modello di dichiarazione incompatibilità e interessi di Amministratori/Sindaci/Direttore/Funzioni Fondamentali ..... 11
Allegato 2. Modello di dichiarazione del Fornitore terzo ..... 12

## 1. Premessa e riferimenti normativi

Il presente Documento ha lo scopo di definire la politica di gestione dei conflitti di interesse della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena (di seguito "la Cassa").

Nel rispetto della normativa vigente ed ai fini del presente Documento si definisce "conflitto di interesse" la situazione che si verifica quando un amministratore o una parte correlata avanza un interesse proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato e tale interesse possa interferire con l'interesse della Cassa o dei suoi aderenti nell'ambito dei processi in cui si articola l'attività istituzionale della Cassa stessa.

La normativa vigente richiede alla Cassa di mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei suoi iscritti, attraverso:

- il mantenimento di un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, elaborata per iscritto, ed adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Cassa e alla natura nonché alle dimensioni e alla complessità della sua attività;
- lo svolgimento di una gestione indipendente, sana e prudente finalizzata ad adottare misure idonee a salvaguardare i diritti degli aderenti e dei beneficiari.

Il presente documento ha pertanto lo scopo di descrivere le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare per la gestione dei conflitti stessi.

Il presente documento è stato redatto nel rispetto della normativa di settore:

- D.Lgs 252/05, art. 6, comma 13, lett. b), c); art. 7, comma 1 e s.m.i.
- DM 166/2014, artt. 7, 9
- Codice Civile artt. 2382, 2391, 2399
- Direttiva Europea 2016/2341 del 14 dicembre 2016, "IORP II"
- Deliberazione COVIP del 29/07/2020

e si inquadra nella disciplina interna della Cassa, assieme a:

- Statuto
- Documento sulla politica di investimento (DPI)
- Manuale dei controlli della gestione finanziaria
- Policy di vendita del patrimonio immobiliare
- Autonomie della Direzione nella gestione del patrimonio immobiliare
- Documento sul Sistema di Governo
- Documento sulla politica di esternalizzazione e scelta del fornitore

Inoltre, il presente documento:

- è trasmesso alla COVIP e al Collegio Sindacale a cura del Direttore Generale della Cassa, dopo l'approvazione e a seguito di ogni suo successivo aggiornamento;
- è consegnato ad ogni nuovo Consigliere e Sindaco al momento del loro insediamento;
- è consegnato alle Funzioni Fondamentali all'atto del loro insediamento e a seguito di ogni suo successivo aggiornamento ed in generale a tutti i Soggetti Rilevanti della Cassa definiti nel successivo paragrafo 2;
- è consegnato a fornitori terzi laddove previsto dalla presente Procedura.

## 2. Descrizione della struttura della Cassa

I Soggetti Rilevanti ai fini del processo di gestione della Cassa, pur con ruoli e competenze diversificati, sono i seguenti:

- Consiglio di Amministrazione
- Collegio dei Sindaci
- Direttore Generale
- Responsabile Funzione Attuariale
- Responsabile Funzione di Revisione Interna
- Responsabile Funzione di Gestione dei Rischi
- Responsabile Funzione Finanza
- Gestori delle risorse
- Depositario
- Service amministrativo
- Advisor finanziario
- Advisor ESG
- Attuario

Per quanto concerne le caratteristiche generali della Cassa, la sua struttura e la descrizione dei soggetti interni ed esterni coinvolti nella gestione della stessa, si fa riferimento ai documenti relativi alla disciplina interna della Cassa e riportati nel Capitolo 1.

## 3. Conflitti degli Amministratori

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa (di seguito anche "i Consiglieri") rilasciano una dichiarazione recante le relazioni professionali o di affari con i soggetti a diverso titolo coinvolti nella gestione della Cassa. La dichiarazione è rinnovata con cadenza annuale. In ogni caso ciascun Consigliere assume l'onere di informare eventuali modifiche delle circostanze dichiarate in corso d'anno. Le dichiarazioni e le eventuali modifiche sono redatte secondo il modello predisposto dalla Cassa (cfr. Allegato 1) e sono conservate presso la sede dello stesso.

In occasione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri comunicano espressamente e preventivamente l'esistenza di un potenziale conflitto in relazione agli argomenti all'attenzione dell'adunanza precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tali evenienze, il Presidente dovrà fare menzione di tale circostanza all'inizio dei lavori consiliari prima di introdurre la discussione dei punti all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cassa dell'operazione in relazione alla quale un Consigliere abbia dichiarato un proprio interesse.

In occasione della convocazione delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione e dell'indicazione del relativo ordine del giorno, la Cassa ricorda ai Consiglieri l'obbligo di dichiarazione dei propri interessi.

I Consiglieri si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi e, qualora il Consiglio di Amministrazione, con maggioranza di almeno 2/3 dei Partecipanti all'adunanza, lo richieda, si astiene dalla partecipazione alle fasi istruttorie.

## 4. Operazioni con Parti Correlate

Le Parti Correlate della Cassa sono le fonti istitutive ed i soggetti di seguito elencati ("Elenco delle Parti Correlate"):

- Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "MPS");
- Le società del Gruppo Monte Dei Paschi di Siena;
- Le joint venture a cui partecipa MPS;
- Le società controllate da un Consigliere, dal Direttore Generale o da uno stretto familiare di questi. Ai fini del presente Documento, si intendono "stretti familiari" il coniuge non legalmente separato, il convivente, i figli, i figli del convivente nonché le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato e del convivente.

Il Consiglio d'Amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale, aggiorna ogni anno l'Elenco delle Parti Correlate.

Per "Operazione con Parte Correlata" si intende il negozio giuridico con una o più Parti Correlate che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo (es. la convenzione di gestione, i contratti di servizio o i contratti di consulenza, ecc.).

Prima di porre in essere un'operazione, il Consiglio d'Amministrazione verifica se la controparte è un soggetto ricompreso nell'Elenco delle Parti Correlate. In caso negativo, il Consiglio d'Amministrazione può procedere senza ulteriori verifiche. In caso positivo, il Consiglio d'Amministrazione ne verifica la rilevanza.

È consentito ad una minoranza qualificata pari a 1/3 dei Partecipanti all'adunanza (di seguito "i Partecipanti") indicare se un'operazione con una Parte Correlata è da considerarsi come rilevante.

Una volta constatata la rilevanza dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione definisce a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Partecipanti se si tratta di:

- Operazione di Maggiore Rilevanza, disciplinata al paragrafo 4.1;
- Operazioni di Minore Rilevanza, disciplinata al paragrafo 4.2.

In ogni caso, sono considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni che superino il 5% dell'Attivo Netto Destinato a Prestazioni della Sezione o Linea interessata dall'operazione, secondo l'ultima valorizzazione disponibile prima dell'adunanza del Consiglio d'Amministrazione.

Non ricadono nell'ambito dell'applicazione della presente procedura le operazioni relative alla gestione immobiliare che siano state individuate, tramite apposita delibera, di carattere minimale e di importo contenuto. Per tali operazioni sono identificate, nella medesima delibera, le opportune soglie massime di ammontare, il sistema delle deleghe e delle autonomie di gestione nonché le modalità e tempistiche di rendicontazioni al Consiglio di Amministrazione.

### 4.1. Operazioni di Maggiore Rilevanza

Il Consiglio di Amministrazione cura che tutti i Consiglieri siano coinvolti già nella fase della trattativa e dell'istruttoria attraverso la ricezione di complete, adeguate e tempestive informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre richiedere informazioni e formulare osservazioni alla Parte Correlata e farsi assistere da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta.

Conclusa l'istruttoria, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Partecipanti, esprime il proprio motivato parere sull'interesse della Cassa al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In caso di riscontro positivo, il Consiglio di Amministrazione approva l'Operazione di Maggiore Rilevanza previa maggioranza qualificata di 2/3 dei Partecipanti. Perché il parere possa essere considerato Favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, salva diversa indicazione nel medesimo parere.

Qualora alcuno dei Partecipanti presentino elementi di dissenso, il parere può essere definito come Favorevole ove rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Cassa al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Un parere rilasciato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Partecipanti sotto la condizione che l'Operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto Favorevole ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione dell'Operazione da parte del Direttore Generale verso gli organi di amministrazione e di controllo.

### 4.2 Operazioni di Minore Rilevanza

Con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Partecipanti, esprime il proprio motivato parere sull'interesse della Cassa al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. È facoltà del Consiglio di Amministrazione farsi assistere da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta.

Il verbale di approvazione dell'Operazione dovrà recare adeguata motivazione sull'interesse al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In caso di riscontro positivo, il Consiglio di Amministrazione approva l'Operazione di Minore Rilevanza previa maggioranza qualificata di 2/3 dei Partecipanti. Perché il parere possa essere considerato Favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'Operazione di Minore Rilevanza, salva diversa indicazione nel medesimo parere.

Qualora alcuno dei Partecipanti presentino elementi di dissenso, il parere può essere definito come Favorevole ove rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Cassa al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora alcuno dei Partecipanti intenda discostarsi dal parere fornito dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, il verbale dell'adunanza riporta analiticamente le ragioni di ciascuna decisione.

## 5. Scelta dei Fornitori / Scelta delle Controparti

Ferme restando le prescrizioni di Legge e di regolamento, la Cassa sceglie i propri Fornitori utilizzando le procedure previste dal Documento sulla politica di esternalizzazione e scelta del fornitore, fatto il salvo il rispetto del art. 2391 c.c. in sede di selezione e/o rinnovo.

## 6. Conflitti dell'attività di Gestione Finanziaria

### 6.1 Gestione indiretta

I Gestori operano in base alle politiche di gestione della Cassa, definite, in conformità alle disposizioni normative e alle indicazioni della COVIP, nello Statuto della Cassa, nel Documento sulle Politiche di Investimento approvato dalla Cassa e nelle Convenzioni di Gestione.

Le scelte di investimento sono compiute autonomamente dal Gestore, coerentemente con le linee di indirizzo della gestione definite dalla Cassa e in un'ottica di sana e prudente gestione. I conflitti d'interesse che possono sorgere in capo al Gestore sono identificati e gestiti dal medesimo attraverso la propria politica di gestione dei conflitti d'interesse, di cui il la Cassa richiede attestazione nei modi e nei termini di seguito descritti.

In relazione all'investimento diretto in titoli:

1. La Funzione Finanza della Cassa, con l'ausilio del Depositario, verifica mensilmente il rispetto del mandato di gestione, con particolare riferimento alle concentrazioni superiori al 4% riguardanti strumenti emessi dai Gestori Finanziari e dai relativi Gruppi di appartenenza o agli stessi riconducibili. Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione con riguardo a concentrazioni in eccesso di detta soglia di attenzione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione ne chiede adeguata motivazione al Gestore. In caso di motivazione non convincente, il Consiglio di Amministrazione valuta se questo comporti un rischio di perdita per gli investimenti e, in caso affermativo, valuta quali misure adottare (riduzione dell'investimento o disinvestimento totale) e ne informa la Covip.
2. In caso di investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società appartenenti al Gruppo del Gestore (esclusi OICR), quest'ultimo è tenuto ad integrare gli obblighi di rendicontazione con tale informativa.

In relazione all'investimento in OICR:

1. La Cassa, anche in coerenza con il DM 166/2014 verifica, con il supporto del Depositario, l'adeguata diversificazione in termini di attivi e in relazione agli obiettivi della Cassa nonché la presenza di rischi di concentrazione compatibili con le politiche d'investimento della Cassa.

Il Gestore finanziario delegato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Cassa ogni eventuale sopravvenuta situazione, ivi compresa la variazione degli assetti gestionali, che possa avere rilevanza ai fini della normativa tempo per tempo vigente in materia di conflitti di interesse. Le comunicazioni pervenute saranno oggetto di valutazione da parte del CdA della Cassa, nell'ottica della tutela degli aderenti e dei beneficiari.

### 6.2 Gestione diretta

La Cassa opera in gestione diretta rispettando la coerenza con la politica d'investimento adottata e selezionando gli strumenti finanziari adeguati in termini di qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio.

In caso di investimenti in FIA, la Cassa verifica l'eventuale presenza di un proprio Consigliere in comitati o organismi di governance del FIA chiuso o del soggetto che lo gestisce. Al termine di tale verifica, in caso di esito positivo, la Cassa valuta tale fattispecie, nell'ottica della tutela degli aderenti e secondo quanto previsto nel Capitolo 4, è facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere a tale Consigliere di astenersi

dall'esercitare il proprio potere decisionale con riferimento alle delibere riguardanti la gestione diretta nelle quali lo stesso è coinvolto per effetto dell'incarico affidatogli.

In caso di investimenti in titoli emessi o garantiti da una Parte Correlata che superino la soglia del 4%, il Consiglio di Amministrazione ne determina la rilevanza secondo quanto previsto al Capitolo 4, ed acquisisce inoltre un parere sulla qualità dell'operazione da parte di un Esperto Indipendente di sua scelta.

In caso di dismissione di immobili, il Consiglio di Amministrazione verifica se la controparte, che è stata identificata in piena autonomia dall'Advisor immobiliare e che ha presentato offerta vincolante d'acquisto, sia un soggetto ricompreso nell'Elenco delle Parti Correlate. In caso negativo, il Consiglio d'Amministrazione può procedere senza ulteriori verifiche. In caso positivo, il Consiglio d'Amministrazione approva l'operazione a maggioranza qualificata di 2/3 dei Partecipanti.

In caso di nuova locazione o novazione di locazione o altra fornitura che esuli dalle autonomie concordate alla Direzione, il Consiglio di Amministrazione verifica se la controparte sia un soggetto ricompreso nell'Elenco delle Parti Correlate. In caso negativo, il Consiglio d'Amministrazione può procedere senza ulteriori verifiche. In caso positivo, il Consiglio d'Amministrazione richiede verifica dell'esistenza della rilevanza a minoranza qualificata di 1/3 e, laddove sussista, procede come descritto nel Capitolo 4.

### 6.3 Esercizio dei diritti di voto

Nel caso in cui vengano esercitati i diritti di voto, la Cassa si assicura che tali diritti siano esercitati nell'interesse degli iscritti, anche in caso di voto delegato a terzi.

In ogni caso, la Cassa si astiene dal voto in relazione alle Parti Correlate.

### 6.4 Scelta delle controparti contrattuali

La Cassa richiede al Gestore di operare con controparti di primaria importanza nel rispetto generale del principio della *best execution*.

Qualora il Gestore ravvisi che una o più controparte utilizzate siano in potenziale conflitto d'interessi con la Cassa, dovrà darne tempestiva comunicazione in forma scritta specificando la natura dell'interesse in conflitto. La Cassa potrà richiedere al Gestore di interrompere il ricorso a tale soggetto con tempistiche e modalità che permettano l'efficiente gestione.

## 7. Conflitti degli altri soggetti rilevanti

Gli altri soggetti rilevanti, segnatamente:

- Responsabile Funzione Attuariale;
- Responsabile Funzione di Revisione Interna;
- Responsabile Funzione di Gestione del Rischio;
- Responsabile Funzione Finanza;
- Service amministrativo;
- Advisor finanziario;
- Advisor ESG;
- Società di revisione legale dei conti;
- Attuario

rilasciano una dichiarazione attestante la sussistenza di eventuali situazioni rilevanti ai fini del processo di valutazione interno della Cassa in materia di conflitti d'interesse.

La dichiarazione di cui sopra è rilasciata, su un fac-simile predisposto dalla Cassa, per la prima volta entro 30 giorni dall'approvazione del presente Documento (o, per i Soggetti Rilevanti che subentrino in data successiva, alla data dell'assunzione della carica/incarico) ed è rinnovata/integrata prontamente, da parte degli interessati, ogniqualvolta intervengano eventuali modifiche delle circostanze dichiarate. In tale ultimo caso il Soggetto Rilevante provvede ad informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio dei Revisori.

Ai fini del rilascio della prescritta dichiarazione, la Cassa invia a tutti i soggetti rilevanti l'elenco dei nominativi e, per le società, delle ragioni sociali di tutti i soggetti tempo per tempo individuati come rilevanti ai sensi del presente documento.

All'atto del conferimento di incarichi a soggetti rilevanti, il Consiglio di Amministrazione accerta l'eventuale sussistenza di potenziali conflitti di interessi scaturenti da altri incarichi affidati allo stesso soggetto. Nel caso di attribuzione di più incarichi al medesimo soggetto, il Consiglio di Amministrazione cura che le attività facenti capo allo stesso non possano generare situazioni di conflitto d'interessi e, ove necessario, ridefinisce i compiti e le attribuzioni.

## 8. Registro

Le operazioni e le situazioni per le quali sia stato riscontrato un conflitto di interesse sono riportate in un registro nel quale, a cura del Direttore Generale, sono riepilogati, per ciascuna fattispecie, la data di inizio e chiusura dello stesso nonché le misure poste in essere. Il Direttore Generale invia, con cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Collegio dei Sindaci, una relazione attestante le operazioni iscritte nel registro dei conflitti di interesse.

Il Consiglio di Amministrazione valuta il contenuto della relazione e le risultanze delle eventuali analisi condotte dal Direttore Generale, dandone conto nel verbale della relativa adunanza.

## 9. Incompatibilità

### 8.1 Amministratori, Sindaci, Direttore Generale

Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Cassa è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministratore delegato o di direttore generale nel Gestore convenzionato, nel Depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il Gestore convenzionato ed il Depositario. A tal fine, l'esponente della Cassa dichiara l'insussistenza dell'incompatibilità e si impegna a comunicare eventuali variazioni delle informazioni trasmesse.

### 8.2 Gestore e Depositario

Quanto ai rapporti tra Gestore e Depositario, non costituiscono incompatibilità i rapporti di controllo o collegamento tra tali enti, a patto che siano rispettate le condizioni della vigente disciplina della Banca d'Italia. A tal fine Gestori finanziari e Depositario si impegnano a comunicare alla Cassa eventuali variazioni.

## 10. Entrata in vigore

La presente Procedura entra in vigore con apposita delibera di adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Le dichiarazioni di cui al Capitolo 3, 5 e 7 della presente Procedura sono rese dai soggetti interessati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

## 11. Modifiche apportate nell'ultimo triennio

Si descrivono di seguito le modifiche apportate al presente Documento nell'ultimo triennio.

| Data | Descrizione sintetica della modifica apportata | Descrizione sintetica delle indicazioni sostituite |
|---|---|---|
| **14/12/2022** | Inserimento tra i Soggetti Rilevanti della Cassa del Responsabile Funzione Gestione dei Rischi, Responsabile Funzione Attuariale e Responsabile Funzione di Revisione Interna con conseguente dichiarazione di eventuali incompatibilità e conflitti di interesse con i Soggetti Rilevanti della Cassa.<br><br>Estensione ai componenti del Collegio dei Sindaci e al Direttore Generale della dichiarazione di eventuali conflitti di interesse con i soggetti Rilevanti della Cassa. | |
| **25/01/2023** | Adozione dei presidi idonei a garantire la separatezza dei compiti e la prevenzione dei conflitti di interesse in caso di assegnazione della Funzione fondamentale a soggetti che svolgano altre funzioni all'interno della Cassa. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## Allegato 1. Modelli di dichiarazione incompatibilità e interessi di Amministratori, dei Sindaci, del Direttore Generale e dei Responsabili delle Funzioni Attuariale, di Revisione Interna, di Gestione dei Rischi e Finanza

Il sottoscritto .....

[…] Componente del Consiglio di Amministrazione
[…] Componente del Collegio Sindacale o dei sindaci
[…] Direttore Generale
[…] Responsabile Funzione Attuariale;
[…] Responsabile Funzione di Revisione Interna;
[…] Responsabile Funzione di Gestione dei Rischi;
[…] Responsabile Funzione Finanza;

della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena (di seguito "la Cassa"), consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto dalla Cassa, nello svolgimento del proprio incarico o funzione

**si impegna**
a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali della Cassa astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con la Cassa stessa. Il sottoscritto, inoltre, dichiara quanto segue:

**Incompatibilità**
Di non avere alcun incarico come componente di organi di amministrazione né direzione generale nei gestori della Cassa, nel Depositario e nelle società di cui i predetti soggetti fanno parte.

**Conflitti di interesse**

[…] dichiara di non essere in situazione di conflitto di interesse; ovvero

[…] di avere relazioni professionali o di affari con i seguenti Soggetti Rilevanti nella gestione della Cassa come definiti nella sez. 2 del presente Documento:

| Soggetto | Descrizione del tipo di relazione (professionale o di affari) |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

Il sottoscritto assume l'onere di informare la Cassa di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate ed è inoltre consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, la Cassa potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

**Per i soli componenti del Consiglio di Amministrazione:**

Il sottoscritto è consapevole dell'obbligo di dichiarazione dei propri interessi e di astensione, come stabilito dall'art. 2391 cod. civ.

Luogo, Data Firma

## Allegato 2. Modelli di dichiarazione di Altri Soggetti Rilevanti

Il sottoscritto ....., legale rappresentante di …… fornitore della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena (di seguito "la Cassa") per il servizio di ……, consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto dalla Cassa, nello svolgimento del proprio incarico o funzione

**si impegna**

a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali della Cassa astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con la Cassa stessa.

In particolare, segnala i seguenti rapporti con esponenti della Cassa (componenti Consiglio di Amministrazione, Sindaci, Direttore Generale, Responsabili delle Funzioni Attuariale, di Revisione Interna, Gestione dei Rischi e Funzione Finanza):

| Esponente | Descrizione della relazione |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Per Gestore, Depositario e Advisor, si segnalano i seguenti rapporti con altri terzi fornitori della Cassa (Gestore, Depositario, Advisor):

| Soggetto | Descrizione |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Per il solo Gestore e Depositario, il sottoscritto dichiara che non sussistono incompatibilità ai sensi della normativa vigente. Il sottoscritto inoltre dichiara inoltre di essersi dotato di un'adeguata politica di gestione dei conflitti d'interesse e che, a tal fine, mantiene ed applichi idonee disposizioni organizzative e procedurali nonché misure ragionevoli volte ad evitare che, nello svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, i conflitti d'interesse incidano negativamente sugli interessi della Cassa.

Il sottoscritto assume l'onere di informare la Cassa di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate ed è inoltre consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, la Cassa potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Luogo, Data Firma